



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 1° dicembre 2020
(OR. en)

13014/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0294 (NLE)**

**UD 351
COMER 174
WTO 326**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Progetto di DECISIONE DEL COMITATO MISTO DI COOPERAZIONE DOGANALE CANADA-UNIONE EUROPEA relativa al riconoscimento reciproco del programma "Partners in Protection" del Canada e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea

PROGETTO

**DECISIONE N. [.../2020]
DEL COMITATO MISTO DI COOPERAZIONE DOGANALE
CANADA-UNIONE EUROPEA**

del ...

**relativa al riconoscimento reciproco del programma "Partners in Protection"
del Canada e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea**

IL COMITATO MISTO DI COOPERAZIONE DOGANALE ("CMCD"),

Visto l'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea e il Canada ("CMAA"), concluso a Ottawa il 4 dicembre 1997, in particolare l'articolo 20, che istituisce il CMCD, composto da rappresentanti delle autorità doganali delle parti contraenti del CMAA;

Visto l'accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica ("SCSA"), concluso a Bruxelles il 4 marzo 2013, in particolare l'articolo 5 e le disposizioni relative al riconoscimento reciproco dei programmi di sicurezza della catena logistica e il relativo scambio di informazioni e dati pertinenti di cui all'articolo 4, lettere c), d) ed f);

Riconoscendo che l'Unione europea ("UE") e il Canada ("parti contraenti") sono impegnate a rafforzare la cooperazione doganale a norma del CMAA e dell'SCSA;

Affermando l'impegno delle parti contraenti a facilitare il commercio e a incrementare la sicurezza della catena logistica attraverso programmi di partenariato commerciale;

Affermando che la sicurezza e la facilitazione della catena logistica del commercio internazionale possono essere significativamente potenziate attraverso il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi di partenariato commerciale, ossia il programma "Partners in Protection" ("PIP") in Canada e il programma di operatore economico autorizzato ("AEO") nell'UE;

Affermando che i programmi AEO e PIP sono basati su norme di sicurezza riconosciute a livello internazionale sostenute dal quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale ("SAFE"), adottato dall'Organizzazione mondiale delle dogane nel giugno 2005;

Considerando che le visite in loco e una valutazione comune del programma AEO nell'UE e del programma PIP in Canada hanno evidenziato che le norme di qualificazione ai fini della sicurezza sono compatibili e conducono a risultati equivalenti;

Considerando che il riconoscimento reciproco consente alle parti contraenti di concedere facilitazioni vantaggiose agli operatori economici che hanno investito nella sicurezza della catena di approvvigionamento e che sono stati autorizzati nell'ambito dei rispettivi programmi;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

"autorità doganale": l'autorità doganale quale definita all'articolo 1 dell'SCSA, in appresso denominata collettivamente "autorità doganali" e individualmente "autorità doganale";

"operatore economico": una parte impegnata nella circolazione internazionale di merci;

"dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;

"programma":

- a) nell'UE: il programma AEO che comprende AEO - sicurezza (autorizzazione) e la combinazione AEO semplificazioni doganali/sicurezza (AEOC/AEOS) (autorizzazione);
- b) in Canada: il programma PIP; e

"membri del programma": gli operatori economici aventi la qualifica di AEO nell'UE e la qualifica di membro PIP in Canada, come indicato nella definizione di "programma" se indicati collettivamente.

Articolo 2

Riconoscimento reciproco e attuazione della decisione

1. Ciascuna parte contraente, tramite la propria autorità doganale, riconosce il programma dell'altra parte contraente come compatibile ed equivalente al proprio programma e tratta i membri del programma nell'ambito del programma dell'altra parte contraente in modo conforme all'articolo 4.
2. Le parti contraenti attuano la presente decisione tramite le rispettive autorità doganali.

Articolo 3

Compatibilità

Le autorità doganali collaborano per mantenere la compatibilità e l'equivalenza fra i rispettivi programmi, in particolare nelle seguenti materie:

- a) il processo di domanda per ottenere la qualifica di membro;
- b) la valutazione delle domande; e
- c) la concessione e la gestione della qualifica di membro.

Articolo 4

Vantaggi

1. Ciascuna autorità doganale offre ai membri del programma dell'altra autorità doganale vantaggi analoghi a quelli che offre ai membri del proprio programma.
2. I vantaggi di cui al paragrafo 1 prevedono:
 - a) che si tenga favorevolmente conto della qualifica di membro del programma dell'altra autorità doganale nella valutazione dei rischi, il che potrebbe comportare una riduzione di ispezioni o controlli ed eventuali altre misure connesse alla sicurezza;
 - b) che si tenga favorevolmente conto della qualifica di membro del programma dall'altra autorità doganale al momento di valutare i requisiti dei partner commerciali per le domande di adesione a norma del proprio programma;
 - c) che ci si adoperi per tenere conto della qualifica di membro del programma dell'altra autorità doganale al fine di garantire un trattamento prioritario ai membri del programma e alle relative spedizioni, come ritenuto opportuno dall'autorità doganale che concede i vantaggi, che può includere un esame prioritario, un trattamento accelerato e uno svincolo velocizzato delle spedizioni dei membri del programma; e

- d) che ci si adoperi per istituire un meccanismo di continuità operativa al fine di accelerare lo svincolo per i membri del programma e le relative spedizioni, come ritenuto opportuno dall'autorità doganale che concede i vantaggi, al ripristino dei servizi in seguito a un'interruzione del commercio internazionale dovuta a un aumento dei livelli di allarme in materia di sicurezza, alla chiusura di frontiere o a calamità naturali, emergenze pericolose o altri incidenti gravi.
3. In seguito al processo di riesame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, l'autorità doganale di ciascuna parte contraente può concedere, in collaborazione con altre autorità pubbliche sul suo territorio, ulteriori vantaggi e facilitazioni, fra cui la razionalizzazione dei processi e l'aumento della prevedibilità della circolazione alle frontiere, nella misura del possibile.
4. Ciascuna autorità doganale:
- a) può sospendere i vantaggi concessi ai membri del programma dell'altra autorità doganale nell'ambito della presente decisione;
 - b) entro un tempo ragionevole comunica all'altra autorità doganale la sospensione di cui alla lettera a) e i motivi della stessa; e
 - c) può procedere a una sospensione a norma della lettera a) unicamente per motivi equivalenti a quelli per cui sospenderebbe i membri del programma dal proprio programma.

5. Se ritenuto opportuno, ciascuna autorità doganale riferisce all'altra autorità doganale le irregolarità riguardanti i membri del programma di tale autorità doganale, al fine di assicurare un esame immediato dell'idoneità dei vantaggi e della qualifica concessi da quest'ultima autorità doganale.
6. Per una maggiore certezza, la presente decisione non impone limiti a una parte contraente o a un'autorità doganale per quanto riguarda la richiesta di informazioni a norma del CMAA o di un altro strumento applicabile fra le parti contraenti o fra le autorità doganali.

Articolo 5

Scambio di informazioni e di comunicazioni

1. Per un'efficace attuazione della presente decisione, le autorità doganali migliorano il processo di comunicazione:
 - a) fornendosi reciprocamente informazioni sui membri del rispettivo programma, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3;
 - b) trasmettendosi reciprocamente e tempestivamente aggiornamenti relativi al funzionamento e allo sviluppo dei rispettivi programmi;
 - c) scambiandosi informazioni per quanto riguarda la politica di sicurezza della catena logistica e le sue tendenze; e
 - d) garantendo una comunicazione efficace fra i servizi competenti della Commissione europea e l'autorità doganale del Canada al fine di potenziare le pratiche di gestione del rischio per quanto riguarda la sicurezza della catena logistica.

2. Lo scambio di informazioni e di comunicazioni nell'ambito della presente decisione avviene fra i servizi competenti della Commissione europea e l'autorità doganale del Canada, salvo altrimenti concordato prima di uno scambio di informazioni o di comunicazioni.
3. Previo consenso del membro del programma, ciascuna autorità doganale trasmette all'altra autorità doganale unicamente i seguenti dati relativi a detto membro:
 - a) nome;
 - b) indirizzo;
 - c) stato della qualifica di membro, ossia autorizzato, sospeso, revocato o cancellato;
 - d) data di convalida o di autorizzazione se disponibile;
 - e) numero di identificazione unico (per es. numero PIP, EORI o AEO); e
 - f) altre informazioni che possono eventualmente essere definite di comune accordo tra le autorità doganali e che sono oggetto, ove opportuno, delle necessarie garanzie.

A fini di maggior certezza, i dati di cui alla lettera c) non includono i motivi della sospensione, della revoca o della cancellazione.
4. Le autorità doganali scambiano sistematicamente le informazioni di cui al paragrafo 3 per via elettronica.

Articolo 6
Trattamento delle informazioni

1. Ciascuna autorità doganale:
 - a) salvo altrimenti disposto nella presente decisione, utilizza le informazioni, compresi gli eventuali dati personali, ottenute nell'ambito della presente decisione, al solo fine di attuazione, compresi il monitoraggio e la comunicazione; e
 - b) fatto salvo quanto disposto alla lettera a), ottiene previa autorizzazione scritta dall'autorità doganale che ha trasmesso le informazioni ad utilizzare le informazioni per altri fini. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

2. Ciascuna autorità doganale:
 - a) tratta come riservate le informazioni ottenute nell'ambito della presente decisione; e
 - b) offre almeno lo stesso livello di protezione delle informazioni ricevute nell'ambito della presente decisione offerto alle informazioni ricevute dai membri del programma del proprio programma.

3. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, lettera a), un'autorità doganale può utilizzare le informazioni ricevute nell'ambito della presente decisione in procedimenti giudiziari e amministrativi avviati per una mancata osservanza della legislazione doganale della sua parte contraente, anche nei documenti probatori, nelle relazioni e nelle testimonianze. L'autorità doganale che ha ricevuto le informazioni notifica l'autorità doganale che le ha trasmesse prima di farne tale uso.

4. Ciascuna autorità doganale:

- a) divulga le informazioni ricevute nell'ambito della presente decisione solo ai fini per quali le ha ottenute; e
- b) fatto salvo quanto disposto alla lettera a), se è tenuta a divulgare informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi o se richiesto dalla legge della sua parte contraente, un'autorità doganale informa della divulgazione in anticipo e per iscritto l'autorità doganale mittente, salvo che ne sia impossibilitata per legge o a causa di indagini in corso. In tal caso essa ne informa l'autorità mittente non appena possibile a divulgazione avvenuta.

5. Ciascuna autorità doganale:

- a) garantisce che le informazioni trasmesse siano accurate e periodicamente aggiornate;
- b) adotta o mantiene idonee procedure di cancellazione;
- c) notifica tempestivamente l'altra autorità doganale se accerta che le informazioni trasmesse siano inaccurate, incomplete, inaffidabili o se il ricevimento o l'ulteriore uso contravviene alla presente decisione;
- d) adotta tutte le misure ritenute opportune, in particolare l'integrazione, la cancellazione o la rettifica delle informazioni di cui alla lettera c), per evitare che si faccia affidamento su informazioni che inducono in errore; e

- e) conserva le informazioni ricevute nell'ambito della presente decisione solo per il tempo necessario ai fini dell'attuazione della stessa, salvo altrimenti disposto dalla legge della sua parte contraente o ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi.
6. Oltre a quanto disposto ai paragrafi 4 e 5, ciascuna autorità doganale garantisce in particolare che:
- a) siano previste misure di sicurezza (anche a livello elettronico) che controllino, in base alle esigenze conoscitive, l'accesso alle informazioni ottenute dall'altra autorità doganale nell'ambito della presente decisione;
 - b) le informazioni ricevute dall'altra autorità doganale nell'ambito della presente decisione siano protette contro l'accesso non autorizzato, la divulgazione, la modifica, la cancellazione o la distruzione;
 - c) le informazioni ricevute dall'altra autorità doganale nell'ambito della presente decisione non siano divulgate a privati o a terzi, a Stati o a organismi internazionali che non siano parte del CMAA o dell'SCSA o a qualsiasi altra autorità pubblica dell'UE o del Canada, salvo ove ciò sia richiesto in procedimenti giudiziari o amministrativi o dalla legge della sua parte contraente; e
 - d) le informazioni ricevute dall'altra autorità doganale nell'ambito della presente decisioni siano sempre conservate in sistemi di archiviazione elettronici o cartacei sicuri e che si tengano registri o documentazione completi relativi ad accessi, divulgazione e uso delle informazioni ricevute dall'altra autorità doganale.

7. Ciascuna autorità doganale:
- a) garantisce che i dati personali di un membro del programma dell'altra autorità doganale siano trattati in modo almeno equivalente ai dati personali di un membro del proprio programma per quanto attiene all'accesso, alla rettifica e alla relativa tempistica o alla sospensione temporanea dell'uso; e
 - b) pubblica informazioni intese a informare i membri del programma in merito alle procedure applicabili alle domande di cui alla lettera a) ai sensi della legislazione della sua parte contraente.
8. Ciascuna autorità doganale garantisce che i membri del programma abbiano accesso, relativamente ai loro dati personali, al ricorso amministrativo o al riesame giudiziario, indipendentemente dalla loro nazionalità o paese di residenza.
9. Le autorità doganali pubblicano informazioni intese a segnalare ai membri del programma le opzioni di ricorso amministrativo o di riesame giudiziario.
10. La conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 da parte di ciascuna autorità doganale è subordinata al riesame della rispettiva autorità competente, che garantisce che le denunce relative alla non conformità nel trattamento delle informazioni siano ricevute, siano eseguite le debite indagini, sia data loro una risposta e sia previsto un rimedio adeguato. Tali autorità sono:
- a) nell'UE: il Garante europeo della protezione dei dati o il suo successore nonché le autorità degli Stati membri dell'UE preposte alla protezione dei dati;
 - b) in Canada: il Recourse Directorate o il suo successore presso l'autorità doganale del Canada.

Articolo 7
Consultazione e riesame

1. Le autorità doganali risolvono eventuali questioni connesse all'attuazione della presente decisione attraverso consultazioni sotto gli auspici del CMCD.
2. Il CMCD riesamina regolarmente l'attuazione della presente decisione. Questo processo di revisione può comprendere, in particolare, i seguenti aspetti:
 - a) verifiche congiunte volte ad individuare i punti forti e le carenze del riconoscimento reciproco;
 - b) scambi di vedute in merito ai dati scambiati e ai vantaggi concessi ai membri del programma, compresi eventuali dati e vantaggi futuri, a norma dell'articolo 4;
 - c) scambi di opinioni sulle norme di sicurezza, quali i protocolli da seguire durante e dopo un incidente grave sotto il profilo della sicurezza (ripresa delle attività) , o qualora la situazione giustifichi una sospensione del riconoscimento reciproco;
 - d) esame della sospensione dei vantaggi di cui all'articolo 4; e
 - e) riesame dell'attuazione dell'articolo 6.

Articolo 8
Disposizioni generali

La presente decisione crea diritti e obblighi unicamente fra il Canada e l'UE in virtù del diritto internazionale pubblico.

Articolo 9
Disposizioni finali

1. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il Canada notifica all'UE il completamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore.
2. Il CMCD può modificare la presente decisione. La modifica entra in vigore in conformità della procedura di cui al paragrafo 1.
3. Ciascuna autorità doganale ha facoltà di sospendere in qualunque momento la cooperazione nell'ambito della presente decisione mediante comunicazione per iscritto all'altra autorità doganale con almeno trenta (30) giorni di anticipo. Tale comunicazione è fornita ai o dai servizi competenti della Commissione europea e alla o dall'autorità doganale del Canada, rispettivamente. Nonostante la sospensione della presente decisione, le autorità doganali continuano a conformarsi all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e da 4 a 6, al fine di garantire la protezione delle informazioni.

4. Una parte contraente può denunciare la presente decisione in qualsiasi momento mediante notifica all'altra parte contraente attraverso i canali diplomatici. La decisione cessa di produrre effetti trenta (30) giorni dopo che l'altra parte contraente abbia ricevuto la notifica scritta. Nonostante la denuncia della presente decisione, le autorità doganali continuano a conformarsi all'articolo 6, paragrafi 2, 4 e 6, al fine di garantire la protezione delle informazioni.

Fatto in duplice copia a ..., il giorno 20.., nelle lingue francese e inglese, ciascuna delle quali facente ugualmente fede.

IL COMITATO MISTO DI COOPERAZIONE DOGANALE CANADA-UE

A nome dell'Unione europea
(I copresidenti)

A nome del Canada
